

## STATUTO SOCIALE

### **Art. 1 Denominazione e Sede**

E' costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica denominata "STATION FITNESS a.s.d." con sede legale in Pesian di Prato, Via Campofornido, 127/9, d'ora in avanti chiamata semplicemente Associazione. Il cambio di sede legale all'interno del comune di Pesian di Prato non costituisce modifica statutaria.

L'Associazione può aderire alle Federazioni del Coni o a qualsiasi ente di promozione sportiva e/o sociale a seconda della utilità o convenienza dell'adesione in relazione agli scopi sociali con altresì l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate o dell'ente di promozione sportiva cui la società intende affiliarsi.

### **Art. 2 Principi e scopi generali dell'Associazione**

1. L'Associazione ha come compito fondamentale quello di promuovere lo sport in generale, in qualsiasi disciplina, quale mezzo per il raggiungimento del benessere psico fisico della persona.

### **Art. 3 Caratteristiche dell'Associazione**

1. L'Associazione è:
  - un istituto unitario ed autonomo;
  - non ha finalità di lucro;
  - è amministrativamente indipendente;
  - è organizzata secondo una struttura democratica basata sui principi di libera eleggibilità delle cariche amministrative, del voto singolo e della sovranità dell'Assemblea Soci;
  - è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
2. Gli impianti, i servizi, le strutture, le attività promosse e organizzate dall'Associazione sono a disposizione di tutti i soci e ai tesserati, i quali hanno diritto di fruire liberamente nel rispetto degli appositi regolamenti.

### **Art. 4 Soci**

1. Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini che ne condividano le finalità, senza limiti di età. I soci maggiorenni hanno diritto di voto. La qualifica di socio si perde per dimissioni volontarie o per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo.
2. L'aspirante socio, dopo aver preso visione integrale dello statuto, richiede l'iscrizione all'Associazione compilando un apposito modulo; la domanda del minorenni deve essere firmata anche da chi esercita la patria potestà. L'accettazione o il diniego, deve essere disposta dal Consiglio Direttivo.
3. Sono eleggibili a cariche sociali tutti i soci maggiorenni.
  - I soci sono tenuti e/o hanno diritto:
    - i soci sono tenuti al pagamento della quota sociale annuale decisa dall'assemblea;
    - i soci sono tenuti all'osservanza dello statuto e degli eventuali regolamenti interni;
    - ciascun Socio maggiorenne ha diritto ad un voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e per l'approvazione del rendiconto economico finanziario.
4. I soci possono essere sospesi, espulsi o radiati dall'Associazione per i seguenti motivi:
  - qualora non ottemperino alle disposizioni del presente statuto ed alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
  - qualora si rendano morosi nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo;
  - qualora in qualche modo arrechino danni morali o materiali all'associazione.
5. Il socio che tenga comportamenti irrispettosi o maleducati o che commetta azioni di disturbo dei presenti o delle attività, sarà richiamato verbalmente dal Presidente del Consiglio Direttivo o da un membro del

Consiglio. Qualora egli persevera nel suo atteggiamento il Consiglio Direttivo potrà disporre immediatamente la sospensione a tempo indeterminato della qualifica di socio e l'allontanamento dai locali dell'Associazione.

6. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte. La quota non è rivalutabile.

#### **Art. 5 Organi dell'Associazione**

1. Gli organi dell'Associazione sono:
  - l'Assemblea dei Soci
  - il Consiglio Direttivo
  - il Presidente
2. Tutti gli organi dell'associazione sono liberamente eleggibili secondo il principio del voto singolo si cui all'articolo 2538 comma 2 del Codice Civile (principio già contenuto nel previgente art. 2532 comma 2 del Codice Civile).

#### **Art. 6 L'Assemblea dei Soci**

1. L'Assemblea è costituita da tutti i soci. Ogni socio maggiorenne, in regola con i versamenti, ha diritto ad un voto. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria;
2. L'assemblea ordinaria:
  - approva il rendiconto economico finanziario annuale;
  - approva il programma annuale e pluriennale di iniziative;
  - nomina i membri del Consiglio Direttivo;
  - delibera sulle materie a lei attribuite dalla Legge o dal seguente Statuto.
3. L'assemblea in sede straordinaria:
  - delibera le modifiche allo statuto;
  - delibera l'eventuale scioglimento dell'Associazione;
  - nomina i liquidatori e la devoluzione del Patrimonio Sociale.
4. L'assemblea, sia ordinaria, che straordinaria, è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di metà più uno dei soci aventi diritto di voto;
5. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto se ordinaria, con il voto favorevole dei due terzi, se straordinaria. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre invece il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto;
6. La seconda convocazione dell'assemblea può avere luogo almeno un giorno dopo la prima;
7. L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo in via ordinaria almeno una volta l'anno, in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo (1/3) della base sociale in questi casi l'assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dalla data in cui viene richiesta;
8. L'annuncio di convocazione dovrà essere comunicato ai soci almeno dieci giorni prima attraverso mezzo idoneo (ad esempio via posta elettronica) specificando la data, l'ora e la sede della riunione, nonché l'ordine del giorno in discussione; l'avviso di convocazione sarà altresì esposto almeno quindici (15) giorni prima sul sito internet dell'Associazione o sulla bacheca all'interno della Sede Legale;
9. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente dell'Associazione; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su un apposito libro dei verbali a cura del segretario;
10. Le votazioni sull'argomento all'ordine del giorno, dirette e personali, possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, qualora ne faccia richiesta un terzo dei presenti;

11. L'assemblea per il rinnovo degli organi dell'Associazione stabilisce il numero dei membri del Consiglio Direttivo composto di norma da un minimo di tre ed un massimo di nove (9) membri. Le deliberazioni delle Assemblee saranno opportunamente comunicate a tutti i soci.

### **Art. 7 Il Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:
  - Il Presidente
  - Il Vice Presidente
  - Il Segretario
2. Il Consiglio Direttivo, inoltre fissa le responsabilità dei consiglieri in ordine alle attività svolte dal Consiglio per il conseguimento dei propri fini;
3. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri con un minimo di tre (3) ed un massimo di nove (9), dura in carica, di norma, quattro (4) anni. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili;
4. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza. In caso di parità il voto del presidente vale doppio;
5. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno una volta ogni 12 mesi;
6. Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente;
7. Il Consiglio Direttivo:
  - formula i programmi di attività sociale previsti dallo statuto;
  - attua le deliberazioni dell'assemblea;
  - decide l'importo delle quote per determinate attività o corsi;
  - propone all'assemblea l'eventuale regolamento di attuazione dello statuto;
  - decide sulle eventuali controversie che dovessero insorgere fra i soci e sulle eventuali misure disciplinari da infliggere ai soci;
  - decide le forme e le modalità di partecipazione dell'associazione alle attività organizzate nella zona e l'apertura delle proprie attività alle forze sociali ed ai singoli cittadini;
  - predispose il rendiconto economico finanziario da presentare all'Assemblea dei Soci per l'approvazione.
8. Il Consiglio Direttivo è tenuto a verbalizzare tutte le proprie decisioni.

### **Art. 8 Il Presidente**

1. Il Presidente:
  - rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti esterni, personalmente o a mezzo dei suoi delegati;
  - convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
  - cura l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo;
  - stipula gli atti inerenti l'attività dell'associazione.
2. Il Vice Presidente, in caso di inadempimenti, impedimento o di assenza del Presidente, lo sostituisce nei suoi compiti.

### **Art. 9 Dimissioni**

1. I soci possono dare le dimissioni dall'associazione in qualsiasi momento;
2. Le dimissioni da organismi, incarichi e funzioni debbono essere espresse per iscritto al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di discuterle e di chiedere eventuali chiarimenti prima di ratificarle;
3. In caso di dimissioni dal Consiglio Direttivo, subito dopo la ratifica da parte dell'organo stesso spetta al Presidente dell'Associazione dare comunicazione al subentrante (o ai subentranti) delle variazioni avvenute.

### **Art. 10 Patrimonio e bilancio**

1. Il patrimonio sociale dell'associazione a mero titolo esemplificativo e non esaustivo può essere costituito da:

- quote associative;
- versamenti liberali dei soci e di tutti coloro che fruiscono delle iniziative dell'associazione;
- contributi pubblici;
- proventi dalle manifestazioni e delle attività gestite dall'associazione;
- donazioni, lasciti, elargizioni speciali sia di persone che di enti pubblici e privati, concessi senza condizioni che limitino l'autonomia dell'associazione;
- beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione.

#### **Art. 11 Durata ed Esercizio sociale**

1. L'Associazione ha durata illimitata.
2. Gli esercizi sociali decorrono dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.
3. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico finanziario che deve essere presentato all'approvazione entro il trenta (30) Aprile successivo.
4. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

#### **Art. 12 Modifiche statuarie**

1. Il presente statuto può essere modificato con decisione dell'assemblea straordinaria.

#### **Art. 13 Scioglimento dell'Associazione**

1. In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio dovrà essere devoluto ad una associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n°662 fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Art. 14 Norme finali**

1. Per quanto non disposto dal presente statuto valgono le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia di enti non commerciali in quanto applicabili.

VISTO: IL PRESIDENTE